



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alessandro Di Tano	Presidente
dott. Lara Seccacini	Giudice
dott. Valerio Guidarelli	Giudice relatore ed estensore

Ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 532 degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promosso da:

Parte_1 e *Parte_2*, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Catani e dall'avv. Micol Toccaceli ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Catani;

reclamanti

contro

CP_1, rappresentata e difesa dall'avv. Boria Andrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi, via Raffaello Sanzio n. 20/A;

reclamato

e nei confronti di

AVV. *CP_2* amministratore di sostegno provvisorio di *CP_3* che sta in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c..

* * * *

1. Con decreto del 29.1.2024 il Giudice tutelare del Tribunale di Ancona ha provveduto sul ricorso depositato da *CP_1* ed ha nominato amministratore di sostegno del signor *CP_3* l'avv. *CP_2* evidenziando che le condizioni di salute e l'età rendono necessaria una misura di tutela e che l'accesa conflittualità esistente tra i figli del beneficiario impone la nomina di un professionista esterno alla famiglia.

2. *Parte_1* e *Parte_2* figli di *CP_3* hanno proposto reclamo evidenziando che non sussisterebbero i presupposti previsti dall'art. 404 c.c. per giustificare la nomina di un amministratore di sostegno, in quanto il padre:

- soffre di disturbi legati alla sua età che tuttavia non gli impediscono di prendersi cura di sé stesso, di autodeterminarsi nelle proprie scelte e di gestire le proprie esigenze quotidiane;
- è rimasto vedovo dopo la morte della moglie avvenuta nel 2022 ed ha deciso autonomamente e scientemente di andare in domicilio presso la *Organizzazione_1* [...] struttura che ospita persone autosufficienti ovvero che sono in grado di far fronte autonomamente alle proprie necessità;
- è stato sottoposto a visita neurologica il 02.02.2024 dalla quale è emerso che ha la capacità di autodeterminarsi nelle proprie volontà e scelte, senza la necessità di un amministratore di sostegno;
- ha manifestato, in più occasioni, la propria contrarietà nella gestione dei propri interessi da parte di un amministratore di sostegno, preferendo - ove occorra - che siano amministrati con l'aiuto dei figli.

3. *CP_1*, altra figlia di *CP_3* si è costituita ed ha chiesto il rigetto del reclamo, deducendo che:

- dalla relazione depositata dall'amministratore di sostegno il 21.02.2024 è emerso che *Pt_1* e *Parte_2* hanno beneficiato di complessivi 50.000,00 euro, disposti dal conto corrente di *CP_3* tramite quattro bonifici tutti effettuati nel mese di dicembre 2023;
- i certificati medici allegati al ricorso evidenziano che *CP_3* non è indipendente nelle ordinarie incombenze quotidiane e non risulta in grado di gestire autonomamente e consapevolmente i propri interessi;
- depone contro la piena lucidità del beneficiario anche la scelta, quand'anche effettiva e consapevole, di donare la quasi totalità del proprio patrimonio agli odierni reclamanti, restando pressoché privo di risorse per fronteggiare le esigenze della vecchiaia;
- tra lei ed i fratelli vi è una grave conflittualità che rende non prospettabile una gestione congiunta del padre da parte dei familiari.

4. L'amministratore di sostegno provvisorio di *CP_3* si è costituito rimettendosi per la decisione alla volontà del Tribunale.

Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, che il 6.3.2024 è intervenuto nella procedura, senza tuttavia rassegnare conclusioni o avanzare istanze.

L'udienza del 15.3.2024 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c., che le parti hanno tempestivamente depositato.

* * *

5. Il reclamo non può essere accolto per le seguenti ragioni.

Dalla lettura del decreto del 29.1.2024 si evince chiaramente che in favore del signor ^{CP-} è stato nominato un amministratore di sostegno provvisorio.

Il Giudice tutelare, dunque, ha provveduto ai sensi dell'art. 405 comma 4 c.c., secondo cui *“Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere”*.

In via generale va ricordato che il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio si fonda su presupposti di urgenza e necessità e, pertanto, può essere adottato senza il preventivo ascolto del beneficiario.

La decisione può essere infatti assunta sulla base della mera documentazione presente nel fascicolo ovvero, laddove i tempi processuali lo consentano, previa assunzione di sommarie informazioni.

Generalmente la scelta di tale figura è prodromica alla nomina di un amministratore di sostegno definitivo, il che tuttavia non esclude che il giudice tutelare dopo aver effettuato ulteriori accertamenti escluda la necessità di adottare un provvedimento di tutela.

Trattasi, dunque, di un provvedimento meramente interinale connotato da precarietà, dotato di efficacia anticipatoria rispetto al provvedimento definitivo e che, pertanto, può sempre essere oggetto di revoca o modifica da parte del giudice che lo ha pronunciato.

6. Ebbene nel caso di specie nel momento in cui il Giudice tutelare ha nominato in via provvisoria l'amministratore di sostegno aveva a disposizione, relativamente alle condizioni di salute del signor ^{CP-}, le seguenti informazioni che appare opportuno riportare in ordine cronologico:

- certificato medico redatto dal neurologo dott. ^{Per_I} il 5.1.2023 che ha attestato un *“iniziale deterioramento cognitivo”*;

- certificato medico redatto dal neurologo dott. ^{Per_I} il 9.8.2023, dal quale risulta che il signor ^{CP-} *“è collaborante capace di comprendere e fornire risposte appropriate: risponde in modo coerente e congruo alle domande, di cui comprende il significato. Non disturbo di comprensione ed espressione verbale. Presenta disturbi della memoria*

episodica per eventi recenti. Disorientato nel tempo. Non deficit di critica. Esprime le sue intenzioni, consapevole delle decisioni prese, determinato nel realizzare. Ne consegue pertanto la capacità di intendere e volere”;

- verbale della commissione medica dell'^{Part} nel quale viene certificato che CP_3 che era stato sottoposto a visita il 27.9.2023, ha un'invalidità del 90 % con “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età”;

- certificato medico redatto dal neurologo dott. Per_1 il 5.10.2023, dal quale risulta “aggravamento negli ultimi mesi della sindrome disesecutiva in paziente con anamnesi di Mild Cognitive Impairment (MCI)”. Il neurologo ha in particolare rappresentato che “l’attuale stato cognitivo si concretizza in una condizione di prevalente sindrome disesecutiva con disorientamento temporale e disturbi della memoria e di espressione verbale. Nel tempo si è realizzata la riduzione dell’autonomia nella gestione dei comuni atti della vita: scelta personale e consapevole di ricorrere alla residenza in casa di riposo per parziale autonomia nelle funzioni basali ADL. Non deficit focali attuali. Instabilità della postura eretta e della marcia. Il Sig. CP_3 si presenta accompagnato da uno dei tre figli al fine di accertare le capacità decisionali. Nel colloquio emerge la consapevolezza da parte del Sig. CP_3 di non essere più in grado di gestire e provvedere alla tutela dei propri beni. Di conseguenza concorda consapevolmente sulla necessità della nomina di un amministratore a garanzia del proprio interesse”;

- certificato redatto il 25.01.2024 dalla dott.ssa Per_ secondo cui il signor CP_ “è collaborante e capace di comprendere il significato delle domande che gli vengono poste, e pertanto ha espresso in maniera consapevole l’intenzione di non avere un amministratore di sostegno e di continuare a farsi seguire nei suoi bisogni dai figli”.

Per quanto di rilievo ai fini della presente decisione va poi evidenziato che all’udienza del 29.1.2024 l’avv. Boria, difensore di CP_1, ha riferito “di aver avuto la lista movimenti dal 02/11/2023 al 22/01/2024 del conto postale intestato al sig. CP_3 in data 27/01/2024 e che dalla stessa lista si evince uscite dal conto di una somma di circa euro 50.000,00 suddiviso in 4 bonifici e 2 ricariche Postepay” ed ha chiesto “la nomina urgente di un amministratore di sostegno da individuarsi in un professionista”.

In questo contesto la decisione del Giudice tutelare di provvedere alla nomina provvisoria dell’amministratore di sostegno, prima ancora di procedere all’audizione del beneficiario, appare corretta considerato che il dott. Per_1 ovvero lo specialista che da tempo sta seguendo il signor CP_ e, dunque, ha potuto constatarne l’evoluzione, ha certificato come

in pochi mesi l'anziano uomo sia andato incontro ad un significativo aggravamento delle capacità cognitive ed una difficoltà a gestire i propri beni.

In aggiunta a tale quadro clinico va considerato che dal conto postale del signor ^{CP-} in un brevissimo lasso temporale sono fuoriusciti più di 50.000 euro (ricarica postepay di 1.275,00 euro del giorno 24.11.2023, ricarica postepay di 1.730,00 euro del 14.12.2023, bonifico di euro 10.000,00 del 22.12.2023, bonifico di euro 15.000,00 del 22.12.2023, bonifico di euro 15.000,00 del 23.12.2023 e bonifico di euro 10.000,00 del 24.12.2023).

Trattasi di movimentazioni straordinarie che hanno profondamente ridotto le disponibilità liquide del beneficiario, considerato che l'amministratore di sostegno nella relazione del 21.2.2024 ha rilevato che il conto postale alla data del 30.09.2023, dunque prima di tali uscite, aveva un saldo di 60.752,54 euro.

Tenuto conto del progressivo peggioramento delle abilità cognitive del signor ^{CP-}, della fuoriuscita dal conto dell'uomo di considerevoli somme in pochi giorni - peraltro nel momento in cui il giudice tutelare ha provveduto non erano ancora noti i beneficiari né le causali dei pagamenti - e della conflittualità tra i figli del beneficiario riscontrata dal Giudice tutelare appare evidente come vi fosse l'urgenza di nominare un amministratore di sostegno in via provvisoria così da prevenire l'eventuale fuoriuscita di denaro non dovuto e valutare la necessità di agire rapidamente per il recupero delle somme eventualmente percepite da terzi in maniera illegittima.

7. I reclamanti hanno dedotto che il padre in più occasioni avrebbe manifestato la propria contrarietà nella gestione dei propri interessi da parte di un amministratore di sostegno e, a dimostrazione del fatto che non necessiti di misure di tutela, hanno richiamato anche il certificato medico della dott.ssa *Persona_3*. Inoltre non si sono opposti ad una eventuale consulenza tecnica medico legale e/o neurologica volta a valutare la capacità di autodeterminazione e la volontà del signor ^{CP-}.

Sul punto, allora, va ribadito che la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio ha natura meramente interinale e deve essere oggetto di successiva conferma da parte del giudice tutelare.

Ebbene nel caso che ci occupa come già spiegato nel precedente paragrafo nel momento in cui ha provveduto il Giudice tutelare aveva delle informazioni che giustificavano un intervento urgente a tutela del signor ^{CP-} (il certificato della dott.ssa *Persona_3* è successivo al provvedimento del giudice tutelare).

Ciò non significa che sussistano necessariamente i presupposti per confermare in via definitiva l'amministrazione di sostegno. Il Giudice tutelare, infatti, in seguito alla audizione (necessaria) del signor ^{CP} ed allo svolgimento di eventuale attività istruttoria potrebbe ritenere che egli sia pienamente in grado di interagire, relazionarsi e prendersi cura di sé e dei suoi affari, anche sotto il profilo patrimoniale.

Trattasi, in ogni caso, di attività non ancora espletate e che, pertanto, il Giudice tutelare dovrà effettuare prima dell'adozione del provvedimento definitivo con il quale provvederà a disporre o negare l'apertura dell'amministrazione di sostegno.

8. Per tali ragioni il reclamo va rigettato. La natura della controversia in ragione della nomina soltanto provvisoria e la peculiarità della condizione processuale del signor ^{CP} in relazione all'oggetto del giudizio impongono la compensazione delle spese di lite, non essendo concretamente configurabile una situazione di effettiva soccombenza.

Tuttavia, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. nr. 115/2002).

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

rigetta il reclamo;

compensa le spese di lite;

dichiara che, visto l'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, poiché l'impugnazione è stata respinta integralmente, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Si comunichi.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.3.2024.

Il Giudice estensore
dott. Valerio Guidarelli

Il Presidente
dott. Alessandro Di Tano